



Statuto dell'associazione di volontariato

VITA TRE TORRAZZA P.te

APPROVATO dall'Assemblea dei soci

Il 29 maggio 2010

Statuto dell'associazione di volontariato

VITA TRE TORRAZZA P.te

ART. 1- Denominazione, sede e durata

L'Associazione di volontariato VITA TRE TORRAZZA, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Torrazza Piemonte, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 38/94 e Dgls 460/97 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale senza alcun fine di lucro.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 10, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale, processuale e finanziaria.

ART.2 – Adesione a coordinamenti

L'Associazione con semplice atto deliberativo del Consiglio Direttivo, si riserva la possibilità di aderire ad associazioni di secondo livello, ogni qualvolta questo sia ritenuto utile e possibile per l'acquisizione di nuove esperienze e il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Resta fermo il mantenimento della propria autonomia decisionale, gestionale, giuridica e patrimoniale.

L'Associazione parteciperà, compatibilmente con le risorse economiche e la disponibilità dei volontari, alla elaborazione di progetti e programmi comuni, corsi di formazione per i volontari e altre iniziative sociali a carattere sovra comunale proposte dal coordinamento di cui eventualmente farà parte.

In caso di adesione, il Presidente, o persona da lui delegata, è il rappresentante dell'associazione VITA TRE TORRAZZA presso l'assemblea dell'associazione di II° livello di cui eventualmente farà parte.

Il Bilancio Economico consuntivo dell'associazione dovrà essere certificato da un collegio dei Revisori.

La stessa procedura sarà seguita per la formulazione del Bilancio Sociale.

Art. 3 – Finalità dell'associazione

L'Associazione, avvalendosi prevalentemente dell'opera personale gratuita e volontaria dei propri aderenti, intende promuovere ed attuare:

- interventi tendenti a prevenire i danni provocati dalla solitudine e dall'emarginazione, finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane e disabili;
- predisporre e attuare progetti che utilizzino l'esperienza, la professionalità e la disponibilità di cui è ricca la Terza Età e l'apporto di tutte le persone sensibili al problema, con lo scopo di evitare, o almeno ritardare, inserimenti impropri nelle case di riposo.

ART. 4 – Attività

Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 l'Associazione attuerà iniziative e programmi atti in particolare a:

- Sviluppare la solidarietà e la socializzazione nella Terza età e nelle persone emarginate;
- Attuare interventi idonei a migliorare le risposte sanitarie e di assistenza, anche mediante collaborazioni con i Comuni, le ASL ed i Consorzi Socio Assistenziali, ponendo particolare attenzione alla prevenzione;
- Istituire corsi di preparazione e aggiornamento dei volontari, sviluppare le attività culturali e d'informazione;
- Attuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea a soddisfare le esigenze morali e materiali delle persone della Terza Età.

Le attività sopra elencate sono svolte dall'Associazione nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

Per il conseguimento degli scopi statutari, l'Associazione potrà compiere tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie per il loro raggiungimento.

Per l'adempimento delle attività amministrative e sociali, l'Associazione potrà dotarsi di apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – I Soci

Possono aderire tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'Associazione, senza distinzione di condizione sociale, convinzioni politiche, religiose e nazionalità.

La qualifica di socio si ottiene mediante l'iscrizione all'Associazione. Gli aspiranti soci devono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione unitamente alla dichiarazione di cui alla legge 196/03.

Il Presidente provvede al rilascio della tessera.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Eventuali rifiuti dovranno avere motivazione scritta. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

L'Associazione si compone di :

- a. SOCI FONDATORI
- b. SOCI ORDINARI
- c. SOCI BENEMERITI

SOCI FONDATORI sono i cittadini italiani o stranieri che si sono assunti l'impegno di dare legalmente vita all'Associazione. I soci fondatori sono moralmente impegnati ad operare per la realizzazione dei fini sociali.

SOCI ORDINARI sono le persone fisiche maggiorenni che si iscrivono versando la quota sociale annuale, accettano le norme contenute nel presente Statuto e successivi regolamenti, e si impegnano ad operare per la realizzazione dei fini sociali.

SOCI BENEMERITI sono i cittadini italiani e stranieri che abbiano dato particolare apporto allo sviluppo dell'Associazione e dei servizi, anche in termini di finanziamenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

ART. 6 – Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d) i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde in caso di:

- a) recesso
- b) decesso
- c) mancato pagamento della quota associativa, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d) esclusione per ripetuta inosservanza delle regole statutarie, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

ART. 8 – Gratuità dell'opera dei soci volontari

L'attività dei volontari deve essere prestata in modo spontaneo, personale e gratuito, totalmente finalizzata alla solidarietà e sussidiarietà, con l'esclusione di qualsiasi fine di lucro o beneficio anche indiretto.

Le prestazioni di volontariato non possono essere retribuite in nessun modo nemmeno dai beneficiari dei servizi.

L'Associazione potrà rimborsare ai volontari le spese vive effettivamente sostenute e documentate. Nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per la realizzazione dei progetti l'Associazione può avvalersi dell'opera di esperti e figure professionali qualora queste figure non siano reperibili tra i volontari. Il rapporto, con tali figure, sarà regolato secondo le leggi vigenti in materia.

ART. 9– Incompatibilità

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di compenso anche di natura patrimoniale.

ART. 10 – Organizzazione e incarichi

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo
- Presidente

L'ASSEMBLEA DEI SOCI è depositaria dei poteri dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di uno associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale quando tale trasferimento comporta la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti espressi.

Per modificare lo statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti all'assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrono le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'assemblea è convocata per proposta del Presidente, di 1/3 del Consiglio Direttivo o di 1/10 dei Soci almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante avviso personale da recapitarsi 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora sia della prima che della seconda convocazione nonché del luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

I soci che desiderano inserire argomenti da discutere in Assemblea, devono farne richiesta presso la sede sociale in tempo utile per il normale svolgimento dell'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Non è ammessa più di una delega per ogni associato.

L'assemblea può essere convocata in riunione straordinaria e in tal caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sui bilanci annuali preventivi, consuntivi e sociali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la nomina dei revisori dei conti oppure procede all'elezione degli stessi;

- delibera sulla situazione patrimoniale, sugli interessi generali dell'Associazione;
- delibera sull'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- delibera sulla redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- elegge/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- delibera sul ricorso presentato da un socio che è stato espulso o non ammesso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo che assiste il Presidente. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

Il **CONSIGLIO DIRETTIVO** dirige e amministra l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri d'intervento per la gestione ordinaria e straordinaria, ferme restando le competenze spettanti per legge o Statuto all'assemblea.

E' composto da 5 a 9 membri, eletti dall'assemblea. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- dirigere l'attività dell'Associazione;
- nominare i coordinatori dei servizi;
- proporre all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale dovuta dai soci;
- predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- proporre all'assemblea eventuali modifiche statutarie;
- provvedere al disbrigo di tutte le pratiche riguardanti l'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Contabile ed il Segretario.

Il Contabile cura gli atti tecnici ed amministrativi dell'associazione e la corretta tenuta di tutti i documenti e registri contabili, riferisce sulla situazione finanziaria al Presidente e al Consiglio, cura gli incassi e i pagamenti ed è personalmente responsabile della conservazione dei fondi dell'associazione e della loro destinazione.

Per tutte le spese sostenute dall'associazione occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo la successiva ratifica nella prima assemblea utile.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, aggiorna i libri sociali, cura la corrispondenza, la tenuta dell'archivio e del protocollo.

IL PRESIDENTE dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 5 mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

II COLLEGIO DEI REVISORI

qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per Legge :

- viene eletto tra i soci su proposta del Consiglio Direttivo
- viene nominato dall'Assemblea dei Soci se il Collegio è esterno all'Associazione
- il Collegio è formato da tre componenti. L'incarico di revisore è compatibile con quella di Socio. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. I revisori contabili durano in carica due anni e possono essere rieletti (se il Collegio è sceto tra i soci) oppure rinominati (se il Collegio è esterno all'Associazione) per due volte consecutive.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'Amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 11 – Durata – Gratuità delle cariche

I componenti gli Organi sociali hanno durata biennale, sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi (normalmente coincidenti con l'anno solare) salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo : in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Nel caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima del termine del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Le attività svolte negli organi sociali e per gli incarichi citati sono prestate gratuitamente: è consentito solo il rimborso delle spese vive documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Art. 12 – Bilancio economico

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali dovute dai soci nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi e offerte da privati o Soci
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni o lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate connesse alle attività commerciali marginali di cui il D.M. 25 maggio 1995.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili; donazioni, lasciti o successioni.

Le uscite sono rappresentate dalle spese effettuate per lo svolgimento delle varie attività sociali, acquisizione di beni mobili ed immobili, ed ogni spesa utile consentita per il funzionamento dell'Associazione.

L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

Addivenendo, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo alla chiusura dell'Associazione l'Assemblea che ne delibera lo scioglimento deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi tra i soci definendone i poteri e le funzioni.

In tal caso, i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione dovranno essere devoluti, tacitate le eventuali passività, ad altra associazione di volontariato avente finalità affini operante in analogo settore.

Art. 14 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte esclusivamente alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea. Essi decideranno inappellabilmente, senza particolari formalità, secondo diritto ed equità.

Art. 15 – Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nell'Atto Costitutivo varranno le leggi del Codice Civile e le altre leggi in materia di associazione e di volontariato, in quanto applicabili.

REGISTRATO A CHIVASSO IL 21/9/2010

N. 586 SERIE 3 Atti privati

Versati Euro esente

CON MOD. F23 II

IL CAPO DELL'AREA U.T.
SERVIZIO RELAZ. CONTRIBUTENTI
Dr. ssn PIRAS

